

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice onorario di pace, Dr.ssa Maria De Vecchi, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. xxx Ruolo Generale Civile vertente

**TRA**

**BANCA**(P.I.:XXX), con sede in omissis, in persona del procuratore speciale omissis, ed elettivamente domiciliata in omissis da cui è rappresentata e difesa, come da procura speciale alle liti in atti

**OPPOSENTE**

**E**

**CLIENTE**, rappresentato e difeso dall'Avv. omissis ed elettivamente domiciliata in omissis 14, presso lo studio del predetto difensore da cui è rappresentato e difeso, come da mandato alle liti in atti

**OPPOSTO**

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: Come da verbale di udienza del 22/05/2023 in atti e da note conclusionali depositate nel termine di giorni 20.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 04/03/2022, **BANCA** come innanzi generalizzata, adiva questa A.G. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. xx/2022 (n. xxx/2021 R.G.) emesso dal Giudice di pace di Eboli il 28/12/2021, pubblicato in data 12/01/2022, notificato il 24/01/2022, con cui gli veniva ingiunto di consegnare in favore di **CLIENTE**, ai sensi dell'art. 119 Tub, la seguente documentazione: copia del contratto di finanziamento, copia del conteggio estintivo; quietanza liberatoria e copia della polizza assicurativa abbinata al finanziamento. Eccepeva al riguardo: improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; nullità della notifica del decreto ingiuntivo ex I. n. 53/94; errata attestazione di conformità; carenza di legittimazione passiva per intervenuta cessione del contratto e relativo credito ex art. 1260 c.c. in favore di Banca di Sassari S.p.a. in data 20/05/2019, pubblicato in G.U. in data 30/05/2019 e dunque, antecedentemente a ricorso per d.i.; infondatezza della richiesta monitoria atteso che già in data 13/06/2019 l'opposto ebbe a richiedere identica documentazione prontamente trasmessagli come da documentazione allegata agli atti. Esposte le ragioni a fondamento dell'opposizione, concludeva chiedendo la revoca dell'opposto d.i.; vinte le spese e competenze di lite, con maggiorazione ex art. 96 c.p.c per lite temeraria. Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava integralmente l'avverso dedotto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione a cui si rinvia anche in ordine alle conclusioni ivi rassegnate. Alla udienza del 22/05/2023, già acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti rassegnate in atti, tratteneva la causa per la decisione assegnando su richiesta di parte opponente termine di giorni 20 per deposito di note conclusionali,

\*\*\*\*\*

L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

La domanda di consegna dei documenti ex art. 119 Tub di cui precedente monitorio ha come presupposto il contratto di finanziamento contraddistinto dal n. xxx (rimborsabile mediante la cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile) stipulato in data 27/03/2012 da con la società di intermediazione finanziaria Conafi S.p.a. mandataria della **Banca**.

La Banca opponente ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di consegna della documentazione relativa al predetto finanziamento già in data 26/06/2019 a seguito di istanza ex art. 119 Tub formulata dall'odierno opposto in data 13/06/2019. Dall'ampio carteggio offerto in produzione di parte opponente, anche su supporto informatico (esibito dall'opponente su invito del decidente alla prima udienza del 23/02/2023 al solo fine di verificare la corrispondenza della documentazione in originale in suo possesso con quella trasmessa a mezzo pec all'opposto), risulta che il predetto istituto di credito ebbe a rispondere

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

anche ad una seconda istanza di consegna di documentazione del 12/11/2019, con nota di riscontro del 17/12/2019 in atti, In entrambe le occasioni la società opponente precisava che il contratto era ancora in fase di ammortamento; per cui alcune delle avanzate richieste (conteggio estintivo del prestito ecc.), in difetto di una istanza di chiusura anticipata del prestito erano inconferenti.

Da qui deriva che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nella Cancelleria di quest'ufficio in data 17/12/2021 volto ad ottenere identica documentazione senza, tra l'altro, fare alcuna menzione dei riscontri della Banca opponente, effettivamente si palesa abnorme.

Oltretutto, la domanda è anche improcedibile perché non è stato promosso il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 che è obbligatorio nella materia bancaria de qua; né parte opposta si è attivata in tal senso a seguito di tempestiva eccezione di improcedibilità della domanda, com'è dimostrato dal fatto che l'opposto neanche si è presentata alla udienza del 22/05/2023 fissata per il deposito di atti (e non per la precisazione delle conclusioni) benchè il decidente, stante la assenza di parte opposta, su istanza dell'opponente, tratteneva la causa per la decisione assegnando termine per deposito di note conclusionali.

Pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione occorre procedere alla revoca dell'opposto d.i.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti ex D.M. n. 55/2014 in relazione al decisum e alle attività in concreto svolte.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di pace di Eboli, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Bper Banca S.p.a., in persona del legale rapp.te p.f., nei confronti di con atto di citazione notificato in data 04/03/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- a) accoglie la opposizione de qua e, per l'effetto, revoca il di. n. xxx, pubblicato in data 12/01/2022, notificato il 24/01/2022;
- b) condanna ex art. 91 c.p.c. al pagamento in favore di BANCA in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in 21,50 per spese ed in € 250,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cna come per legge.

Così deciso in Eboli, addì 23/09/2023